

Università Europea di Roma - Regolamento Didattico di  
Ateneo – Modificato con D.R. n. 31/12 del 07/06/2012  
con D.R. n. 147/12 del 04/12/2012 – con D.R. n. 31/13  
del 17/04/2013 – con D.R. n. 40/13 del 17/05/2013  
con D.R. n. 180/15 del 23.11.2015

# **Regolamento Didattico d'Ateneo**

### **Norme comuni**

Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle vigenti normative applicabili alle Università non statali, gli ordinamenti didattici, i criteri di funzionamento delle strutture didattiche, le norme generali riguardanti l'organizzazione didattica e le correlate procedure amministrative.

### **Definizioni**

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 Ottobre 2004, n. 270;
- b) per Corsi di studio si intendono corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Specializzazione e ogni altro Corso di studio individuato nell'art. 3 del D.M. 270/2004;
- c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, gli attestati di perfezionamento e i Master, di primo e secondo livello, rilasciati alla conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, come individuati dall'art.3 del D.M. 270/2004;
- d) per strutture didattiche il Dipartimento di Didattica e di Ricerca e, al suo interno, gli Ambiti di Didattica e Ricerca, ai quali afferiscono i relativi Corsi di studio;
- e) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
- f) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, e determinati dai Decreti ministeriali;
- g) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art.12 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
- h) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio come specificato nell'art. 11 del D.M. 270/2004;
- i) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997, e successive modifiche;
- j) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
- k) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- l) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e

professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisato dai Decreti ministeriali;

m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

n) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Sono organi con specifiche e differenziate competenze didattiche il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio del Dipartimento di Didattica e di Ricerca, i Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca.

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'ordinamento dei Corsi di studio e delle altre attività formative dell'Università Europea di Roma. Esso inoltre disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai Corsi di studio.

## **Art. 2**

### **Titoli e Corsi di studio**

L'Università rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea Magistrale, nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, attestati di Perfezionamento e Master universitari di primo e secondo livello.

La Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, l'attestato di Perfezionamento e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca, di Perfezionamento e di Master di primo e secondo livello attivati dall'Università in osservanza dei Decreti ministeriali (per quanto attiene ai corsi di laurea e di laurea magistrale) e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.

I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine di Corsi di studio sono contrassegnati dalla denominazione del Corso di studio corrispondente, oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali in vigore, e sono disciplinati dai relativi Ordinamenti e Regolamenti didattici, autonomamente approvati dall'Università in conformità con tali disposizioni.

Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri. La durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata in relazione alle normative dell'Unione Europea.

L'Università può attivare, ai sensi delle Leggi e Decreti in vigore e secondo la disciplina fissata dal presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.

### **Art. 3**

#### **Strutture didattiche ed organi competenti per le attività didattiche**

L'attività didattica si svolge per Ambiti di Didattica e di Ricerca nei Corsi di Studio afferenti ad uno o più Ambiti, istituiti all'interno dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, così come stabilito dagli artt. 20, 21, 22 e 23 dello Statuto dell'Università. Nel caso in cui nello stesso Ambito operi una pluralità di Corsi di studio (corsi di Laurea, corsi di Laurea Magistrale, corsi di Specializzazione, Master di primo e secondo livello) può prevedersi l'istituzione di più Consigli di Corsi di Studio ovvero di organi ristretti.

L'istituzione, in conformità allo Statuto e nel rispetto delle norme vigenti, di scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, aggiornamento e orientamento, nonché di ogni altra scuola, corso o iniziativa didattica può avvenire su proposta dei singoli Consigli di Corso di Studio interessati e mediante l'eventuale costituzione degli organi collegiali competenti per le relative attività didattiche.

Nel rispetto delle norme vigenti ed in base ad appositi accordi possono essere istituiti Corsi di studio interambito e, sulla base anche di consorzi con altri atenei italiani o esteri, Corsi di studio interateneo, inclusi Master e scuole di specializzazione. L'istituzione e l'attivazione di corsi di studio interambito sono deliberate ai sensi degli artt. 12, 15, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto dell'Università.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico e ratificati dal Consiglio di Amministrazione su proposta degli Ambiti.

Le determinazioni sono assunte dall'Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, che dovranno essere individuati anche in relazione alle attività classificate dall'ISTAT.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, in particolare:

- a) La denominazione del corso di studio, gli obiettivi formativi e la classe di appartenenza;
- b) Il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) I crediti formativi universitari assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività relative alla formazione di base e quelle caratterizzanti la classe, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) Le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- e) I risultati di apprendimento attesi formulati secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea: conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding), capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding), autonomia di giudizio (making judgments), abilità comunicative (communication skills), capacità di apprendimento (learning skills), indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche in riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

### **Art. 4**

#### **Attivazione ed obiettivi formativi qualificanti dei Corsi di Studio**

E' istituito il Dipartimento di Scienze Umane articolato nei seguenti ambiti di didattica e di ricerca:

- a) Giurisprudenza
- b) Psicologia
- c) Storia
- d) Economia

Presso il Dipartimento di Scienze Umane sono istituiti, ai sensi dei DD.MM. del 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali universitarie, i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale che prevedono il conseguimento rispettivamente di 180

crediti, distribuiti su tre anni accademici (60 crediti per anno) e 120 crediti, distribuiti su due anni accademici (60 crediti per anno).

Gli obiettivi formativi dei corsi di laurea sono specificati negli Ordinamenti didattici, che sono elencati negli allegati al presente Regolamento.

L'articolazione dei programmi di insegnamento e degli esami di profitto è organizzata, nel rispetto della libertà di insegnamento, in modo da assicurare l'efficacia degli obiettivi formativi anche attraverso seminari, esercitazioni scritte e orali, moduli didattici complementari e altre forme della didattica, tra cui quella interattiva e quella per studenti lavoratori, nei limiti delle risorse disponibili.

#### **Art. 4/bis**

##### **Obiettivi formativi dei corsi di studio**

Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlative attività professionali.

Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

Il dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.

I Master di I e II livello e i corsi di perfezionamento di alta qualificazione hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze altamente professionalizzanti, al fine di favorire l'aggiornamento culturale e professionale e un rapido inserimento nel mondo lavorativo.

#### **Art. 5**

##### **Attività e crediti formativi**

Il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula dei diversi Corsi di Studio è definito dagli Ordinamenti didattici, che sono formulati in conformità con quanto stabilito per le rispettive Classi delle Lauree dai DD.MM. 16 marzo 2007. Le attività formative sono ripartite, ai sensi del DD.MM. 16 marzo 2007, in:

- a) Attività formative relative alla formazione di base;
- b) Attività formative caratterizzanti la laurea;
- c) Attività formative relative a discipline affini o integrative;
- d) Attività formative scelte dallo studente;
- e) Attività formative relative alla prova finale;
- f) Altre attività formative.

Le attività formative di cui alle lett. a), b) e c) sono comprese in settori scientifico-disciplinari, cui corrispondono i crediti formativi universitari indicati nel proprio complesso negli Ordinamenti didattici sotto indicati.

In ciascun curriculum lo studente potrà scegliere le attività formative lasciate alla sua scelta.

#### **Art. 6**

##### **Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio ed attività formative propedeutiche ed integrative**

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio sono determinati dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore.

Il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero è sancito, viste le leggi e i decreti ministeriali in vigore, dal Senato Accademico.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei Corsi di Laurea è richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale che verrà verificata mediante un test di ingresso, in conformità con quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

Qualora la valutazione della preparazione iniziale non dia esito positivo, lo studente sarà ammesso con l'assegnazione di un debito formativo.

Allo scopo di limitare l'insorgenza di debiti formativi, i Consigli di Corso di Laurea prevedono l'istituzione di attività formative propedeutiche da svolgere prima dell'eventuale prova di verifica.

Tali attività potranno anche essere svolte in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.

Per gli studenti immatricolati a un Corso di Laurea con debiti formativi, saranno indicati dal relativo Consiglio dell'Ambito di Didattica e di Ricerca, specifici obblighi formativi aggiuntivi espressi in crediti da soddisfare nel primo anno di corso, ovvero particolari percorsi curricolari.

Per favorire l'assolvimento di debiti formativi, i Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca possono istituire attività formative integrative, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.

Per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale lo studente deve essere in possesso della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, salvo quanto previsto nel comma 3, art. 6 del D.M. 270/2004.

Inoltre, il Consiglio del Corso di studio valuta la conformità del curriculum posseduto con gli obiettivi dell'ordinamento didattico e l'adeguatezza della personale preparazione attraverso apposita prova di accesso.

E' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d'Istruzione superiore, a diversi Corsi di Studio o Scuole della stessa Università, compresi i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Master ed i Corsi di specializzazione dello stesso Ambito o Scuola.

## **Art. 7**

### **Riconoscimento di crediti formativi universitari per attività pregresse**

Gli studenti provenienti da altre Università o da altri Corsi di studio della stessa Università, o in possesso di esperienze ed abilità professionali o di conoscenze ed abilità maturate in Corsi di livello postuniversitario alla cui progettazione o realizzazione l'Università abbia concorso, possono richiedere il riconoscimento delle attività svolte quali crediti formativi universitari.

La domanda deve essere presentata al Coordinatore del Corso di laurea su apposito modulo entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico e deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei titoli invocati, in conformità con la normativa vigente.

Qualora sia richiesto il riconoscimento di esami svolti presso altre Università, è necessario produrre copia ufficiale del programma di insegnamento unitamente ad un certificato attestante la valutazione conseguita.

I coordinatori dei Corsi di laurea designano una Commissione composta da almeno tre membri, costituita da docenti incaricati per gli insegnamenti ufficiali, per l'esame delle domande presentate.

La Commissione formula al Consiglio del Corso di laurea una proposta motivata sulla riconoscibilità dei crediti e delle votazioni conseguite, sulla base dei criteri di carattere generale specificati nelle disposizioni seguenti.

Il riconoscimento dei crediti acquisiti mediante esami sostenuti in altri Corsi di studi dell'Università Europea di Roma o presso altre Università abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) comparabilità del programma dell'insegnamento frequentato nel Corso o presso l'Università di provenienza con il programma dell'insegnamento cui si riferiscono i crediti da riconoscere;
- b) non obsolescenza delle conoscenze acquisite;

- c) comparabilità delle ore di lezione frontale relative al credito richieste presso il Corso o l'Università di provenienza con quello previsto dall'offerta formativa del Corso di laurea;
- d) rispetto delle norme in tema di propedeuticità degli esami;

Le medesime condizioni possono essere valutate al fine di attribuire crediti in misura maggiore a quella prevista per altri Corsi di studio dell'Università Europea di Roma o presso altre Università abilitate a rilasciare titoli di studio purché non superiore al numero dei crediti previsti per l'insegnamento equipollente previsto dal curriculum degli studi del Corso di laurea a cui lo studente accede, e comunque in misura non superiore a tre.

Nel caso in cui i crediti acquisiti nel Corso o presso l'Università di provenienza siano inferiori a quelli previsti dal curriculum degli studi del Corso di laurea a cui lo studente accede, il Consiglio del Corso di laurea può comunque determinare i debiti formativi da colmare e le modalità della loro acquisizione.

Qualora non sia possibile adottare un adeguato provvedimento di riconoscimento degli esami sostenuti presso altra Università o in altro Corso di studio sulla sola base della documentazione prodotta dallo studente o nella mancanza di alcune condizioni previste dal precedente quinto comma, il riconoscimento dei CFU può essere subordinato al parere favorevole del titolare dell'insegnamento, all'esito di un colloquio diretto a meglio verificare la comparabilità dei programmi del corso già frequentato con quelli del Corso di laurea a cui lo studente si iscrive, la non obsolescenza delle conoscenze acquisite, la comparabilità dell'impegno orario richiesto, o la derogabilità delle norme sulla propedeuticità.

Qualora siano riconosciuti crediti per effetto di esami sostenuti presso altre Università, il voto conseguito concorre a determinare la media per la votazione finale.

**NEL CASO IN CUI I DIVERSI INSEGNAMENTI PRESENTI IN UN PERCORSO POST-LAUREAM NON ABBIANO UNA VOTAZIONE ESPRESSA IN TRENTESIMI, MA UN'IDONEITÀ, GLI INSEGNAMENTI RICONOSCIUTI NON ANDRANNO AD INCIDERE SULLA MEDIA FINALE DEL PERCORSO DEL CORSO DI LAUREA.**

Le disposizioni che precedono si applicano anche agli studenti decaduti a norma dell'art. 149 del r.d. 1592/1933, che richiedano il reintegro nella pregressa posizione, con riconoscimento degli esami sostenuti.

Possono essere riconosciuti ulteriori crediti per abilità linguistiche ed informatiche sulla base di documentati elementi o di certificazioni rilasciate da Istituti abilitati che ne attestino il possesso.

Possono essere riconosciuti crediti anche in base a pregresse esperienze professionali o alla frequenza di Corsi di livello post-universitario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Lo studente deve documentare il possesso delle esperienze professionali, delle esperienze e delle abilità di cui richiede il riconoscimento con adeguata documentazione.

Le precedenti esperienze professionali e le conoscenze ed abilità acquisite in Corsi di livello postuniversitario possono essere riconosciute quali crediti, allorché siano accertati la conformità dei titoli posseduti con gli specifici obiettivi formativi dell'attività di cui si richiede il riconoscimento. Qualora riguardi insegnamenti inclusi nell'offerta formativa del Corso di studio o nel piano di studi individuale presentato dallo studente e debitamente approvato, il riconoscimento è subordinato al parere favorevole del docente incaricato dell'insegnamento stesso.

In ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti per conoscenze e abilità professionali, nonché per altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, non può essere superiore a dodici complessivamente per i Corsi di Laurea e per i Corsi di Laurea Magistrale.

Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, in conformità con quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale. (DM 16/03/2007 art. 4, commi 3 e 4).

Il riconoscimento dei crediti è deliberato dal Consiglio del Corso di laurea sulla base della proposta

formulata dalle Commissioni costituite ai sensi del precedente comma 3.

I crediti sono riconosciuti in relazione all'anno di corso nel quale è prevista la loro acquisizione, secondo l'offerta formativa del Corso di laurea o il piano di studi individuale presentato dallo studente e debitamente approvato.

Il riconoscimento di 60 crediti, riferibili a qualsiasi anno di corso, equivale al riconoscimento di un intero anno accademico. In tal caso, lo studente ha diritto di essere iscritto al corrispondente anno di corso, successivo al primo. Il Consiglio del Corso di laurea può comunque disporre l'iscrizione all'anno

accademico successivo a quello di competenza anche con un debito formativo non superiore a 30 crediti.

E' raccomandata la frequenza delle lezioni anche nel caso in cui sia stato disposto il riconoscimento dei crediti relativi all'insegnamento.

### **Art. 7 bis**

#### **Riconoscimento di crediti per specifiche categorie professionali**

Su richiesta delle Amministrazioni di appartenenza, il Consiglio del Corso di laurea può adottare delibere a carattere generale concernenti la riconoscibilità di crediti per gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 22, comma 13, della l. 448/2001, in misura non superiore a sessanta.

La delibera deve tener conto dei titoli di studio posseduti e delle mansioni professionali proprie degli appartenenti alla categoria di cui trattasi e della loro corrispondenza con i contenuti e gli specifici obiettivi degli insegnamenti e delle altre attività formative previste dal Corso di laurea.

L'oggetto della delibera può essere recepito in apposite convenzioni stipulate con le Amministrazioni interessate.

Gli studenti iscritti in base alle predette convenzioni possono chiedere il riconoscimento di ulteriori crediti personali, ai sensi dell'articolo precedente, fermo restando il limite complessivo massimo di sessanta per i crediti corrispondenti a conoscenze ed abilità professionali ed altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.

### **Art. 8**

#### **Prove di esame**

Le commissioni per gli esami di profitto sono formate da almeno due componenti. Le commissioni esprimono il voto in trentesimi e possono attribuire la lode all'unanimità.

Le commissioni sono composte dal professore ufficiale dell'insegnamento con funzioni di presidente e da docenti di ruolo, professori a contratto e cultori della materia, riconosciuti tali con decreto rettorale in base a specifici titoli scientifici, culturali e/o professionali. In caso di impedimento del Presidente della commissione, il Coordinatore dell'Ambito competente può procedere alla nomina di un altro professore ufficiale dello stesso settore disciplinare, di settore affine, oppure, ove necessario, di settore attinente all'insegnamento, in qualità di sostituto.

Le commissioni sono nominate dai Coordinatori degli Ambiti di Didattica e di Ricerca.

I Presidenti delle commissioni certificano, per ciascuna seduta, nell'apposito verbale d'esame, la composizione delle commissioni chiamate a operare nel corso della seduta stessa.

Le prove di esame si svolgono secondo le modalità indicate dai consigli delle strutture didattiche e possono essere scritte, orali e pratiche, a meno che non sia espressamente previsto dalla struttura didattica il carattere di «prova di idoneità».

Gli studenti sono ammessi a sostenere gli esami relativi alle materie di insegnamento nella prima sessione immediatamente successiva alla conclusione delle lezioni, a condizione che abbiano regolarmente rispettato gli obblighi di frequenza. L'ammissione è subordinata alla prenotazione all'esame che si intende sostenere almeno sette giorni prima della data prevista per l'esame.



L'esito dell'esame, espresso in trentesimi, viene attestato dal verbale, che deve comunque essere firmato dal presidente della commissione e dallo studente esaminato. Con tale adempimento si sancisce il risultato e il regolare svolgimento dell'esame.

Deve essere assicurata la pubblicità delle prove di esame e delle prove di valutazione intermedie.

Il mancato superamento della prova d'esame per oltre sei volte impedisce l'iscrizione agli anni successivi.

### **Art. 8/bis** **Conseguimento titolo di studio**

Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre della lingua italiana, di una lingua dell'unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.

Per conseguire la laurea lo studente deve superare non più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.

Allo scopo di evitare la parcellizzazione delle attività formative e, nel contempo, la loro eccessiva onerosità, a ciascun insegnamento è attribuito un numero di crediti non inferiore a sei e non superiore a dodici, eccezionalmente elevabile fino a diciotto per non più di tre insegnamenti.

Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti, superando non più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.

Allo scopo di evitare la parcellizzazione delle attività formative e, nel contempo, eccessivamente onerosi, a ciascun insegnamento è attribuito un numero di crediti non inferiore a sei e non superiore a dodici, eccezionalmente elevabile fino a diciotto per non più di due insegnamenti.

Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 anni, il numero massimo di esami è fissato in 30.

Allo scopo di evitare la parcellizzazione delle attività formative e, nel contempo, eccessivamente onerosi, a ciascun insegnamento è attribuito un numero di crediti non inferiore a sei e non superiore a dodici, eccezionalmente elevabile fino a diciotto per non più di cinque insegnamenti.

Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti determinato dai decreti ministeriali, fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.

Per conseguire il master universitario lo studente deve acquisire almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi di master universitario è di un anno.

### **Art. 9** **Prova finale**

La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto, relativo ad uno o più settori disciplinari del curriculum prescelto, il cui argomento sia stato preventivamente concordato con un docente (relatore).

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale prevede anche la presenza di un docente con funzioni di correlatore.

Le commissioni d'esame per le prove finali delle lauree triennali sono formate da cinque componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno tre docenti di ruolo (professori e ricercatori), nominati dal presidente del corso di laurea. I relatori devono far parte delle commissioni d'esame.

Le commissioni d'esame per le prove finali delle lauree magistrali sono formate da sette componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno cinque docenti di ruolo (professori e ricercatori), nominati dal presidente del corso di laurea. I relatori e i correlatori devono far parte delle commissioni d'esame.

La votazione finale, espressa in centodecimi, deve tener conto sia delle prove conclusive sia dell'intero curriculum studiorum. Il Consiglio di Corso di studio dovrà deliberare criteri di valutazione per determinare la misura massima di incremento del voto risultante dalla media degli esami sostenuti. Può essere concessa all'unanimità la lode.

Ai fini del superamento della prova finale si richiede che, prima della prova stessa, vi sia stato, con prova di idoneità, l'accertamento della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano.

## **Art. 10** **Regolamenti didattici dei Corsi di Studio**

Il Regolamento didattico dei Corsi di Studio, determina - ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 12 del D.M. 270/2004 ed in conformità con l'ordinamento didattico disciplinato dal presente Regolamento - la tipologia e l'ordine degli insegnamenti impartiti, l'articolazione strutturale dei curricula ed i crediti corrispondenti specificamente ad ogni attività formativa prevista.

Ciascun Regolamento didattico, redatto nel rispetto dei Decreti ministeriali, disciplina in particolare:

- a) l'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal Corso, con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, con precisazione delle eventuali propedeuticità e con puntualizzazione delle modalità di svolgimento delle attività pratiche di laboratorio e di tirocinio eventualmente previste dai curricula;
- b) gli obiettivi formativi specifici;
- c) i crediti formativi universitari specificamente assegnati alle diverse attività formative, nel rispetto dell'ammontare complessivo determinato dalle Tabelle allegate al presente Regolamento per ciascun settore scientifico-disciplinare;
- d) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- f) le disposizioni relative agli obblighi di frequenza;
- g) le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza per studenti lavoratori o disabili, con previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;

Possono costituire inoltre oggetto dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio, in quanto non altrimenti disciplinate nel presente Regolamento, le modalità di esercizio del tutorato, l'organizzazione delle attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale o relative agli obblighi formativi aggiuntivi, le forme di svolgimento delle prove di valutazione della preparazione degli studenti, la verifica degli obblighi di frequenza, la gestione delle attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

## **Art. 11** **Attività didattiche e compiti dei docenti**

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, spetta al Regolamento Didattico di ciascun Corso di studio assicurare, nell'ambito della programmazione, l'utilizzazione ottimale dei docenti (professori e ricercatori) afferenti, la definizione delle formule organizzative con cui vengono svolte le attività didattiche e la formulazione dei criteri per una equa distribuzione dei carichi didattici.

Ciascun docente ha la autonoma responsabilità scientifica e didattica delle attività formative a lui affidate e le svolge con un impegno corrispondente a quanto definito in ambito di programmazione. Ciascun docente provvede sia alla compilazione del registro delle lezioni, sia alla compilazione del

registro delle attività didattiche. I registri dovranno essere consegnati al Coordinatore del competente Ambito di Didattica e di Ricerca entro 15 giorni dalla conclusione rispettivamente dei corsi e dell'anno accademico.

Il Coordinatore pone il visto al Registro e ne cura la trasmissione ai competenti Uffici. Ciascun docente provvede a fissare almeno un'ora di ricevimento settimanale finalizzato a incontrare gli studenti del proprio Corso.

## **Art. 12**

### **Programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative**

I Consigli delle strutture didattiche, nell'ambito delle proprie competenze, formulano proposte circa la programmazione e provvedono al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative, secondo le modalità previste nei relativi Regolamenti didattici.

A tal fine, i Regolamenti delle strutture didattiche devono comunque prevedere:

- a) l'indicazione, entro il mese di marzo dei curricula da attivare nel successivo anno accademico con la specificazione dei contenuti di tutte le attività formative e l'eventuale coordinamento con altri Corsi di studio dello stesso Ambito;
- b) le modalità di verifica dei risultati di ciascuna attività formativa.

## **Art. 13**

### **Attribuzione dei compiti didattici annuali**

Entro il mese di marzo devono essere attribuiti ai docenti, per il successivo anno accademico, i compiti didattici, ivi compresi le attività didattiche integrative di orientamento e tutorato.

Per l'attribuzione di compiti didattici in settori scientifico-disciplinari diversi da quello in cui il docente risulta inquadrato, si richiede il consenso del docente interessato nonché, da parte dei Consigli delle competenti strutture didattiche, un motivato parere in ordine alla qualificazione del docente stesso. Tale accertamento è dato per acquisito, qualora il docente sia già appartenuto al settore in questione.

Gli insegnamenti per i quali non vi siano, fra i corsi di studio afferenti ad un medesimo Ambito di Didattica e di Ricerca, docenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento o, comunque, docenti disponibili a svolgerli, vengono attribuiti a docenti afferenti ad altri Corsi di Studio e ad altri Ambiti dell'Università, per affidamento, oppure, mediante contratto di diritto privato, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

## **Art. 14**

### **Diritti degli studenti**

Agli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante tempestiva comunicazione del calendario e degli orari delle lezioni, dei calendari delle sessioni di esame, degli orari di ricevimento dei docenti, delle attività di tutorato e di tutte le altre attività formative. Gli studenti hanno il diritto di richiedere professionalità, puntualità e disponibilità da parte dei docenti, un'impostazione razionale del calendario degli esami e delle lezioni, il rispetto della durata effettiva dei corsi e delle date stabilite per gli esami e per il ricevimento. L'osservanza dei relativi obblighi è assicurata dal Coordinatore di Ambito e di Ricerca e, ove necessario, dal Rettore.

Le Università e le singole strutture, al fine di agevolare l'informazione dei propri studenti, pubblicano annualmente, anche per via informatica, prima dell'inizio dei corsi, guide e strumenti

informativi recanti notizie e aggiornamenti sulle attività formative programmate, nonché sui servizi disponibili presso l'Università e presso le singole strutture.

### **Art. 15**

#### **Studenti impegnati a tempo pieno, studenti a tempo parziale, studenti ripetenti**

La frequenza alle attività formative è obbligatoria, tranne specifiche eccezioni esplicitamente individuate nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio, anche in relazione a motivi lavorativi. Le modalità di verifica della frequenza e le conseguenze relative alla mancata frequenza sono stabilite nei Regolamenti dei singoli Corsi di studio.

I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio stabiliscono specifiche modalità organizzative e di partecipazione all'attività didattica, attraverso attività mirate (anche mediante corsi a distanza) rivolti a studenti autorizzati a non seguire il Corso di studi.

La qualità di studente a tempo parziale dovrà essere annotata sul libretto personale dell'interessato e sugli eventuali certificati rilasciati dalla Segreteria. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo potrà prevedere un ordinamento differenziato delle tasse universitarie per gli studenti a tempo parziale.

Lo studente che non abbia acquisito nell'anno accademico i crediti formativi previsti dal Regolamento didattico del Corso di Laurea, per il suo percorso formativo, è iscritto come ripetente allo stesso anno di corso.

Lo studente decaduto a norma dell'art.149 del R.D. 1592/1933 può, inoltrando apposita domanda, ottenere il reintegro nelle qualità di studente con riconoscimento degli esami sostenuti, previa verifica della non obsolescenza dell'apprendimento, ripresentando il piano di studi al competente Consiglio del Corso di Studio, il quale definirà il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti e le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento della Laurea. All'atto della reiscrizione lo studente versa un diritto fisso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 15 bis**

#### **Rinuncia, decadenza e sospensione degli studi**

Lo studente può rinunciare al prosieguo degli studi presentando apposita dichiarazione al Rettore dell'Università. La rinuncia agli studi è irrevocabile e comporta l'estinzione della carriera universitaria percorsa, fermo restando il diritto dello studente alla certificazione relativa agli esami sostenuti e ai crediti conseguiti.

In caso di rinuncia, lo studente è esonerato da ogni obbligo connesso all'iscrizione e non può fruire dei diritti connessi alla frequenza.

Si considera decaduto lo studente che non ottenga almeno 30 crediti entro cinque anni solari successivi a quello dell'immatricolazione e, in ogni caso, lo studente che non ottenga tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, ad eccezione di quelli riservati alla prova finale, entro gli ulteriori otto anni solari. Se lo studente risulta contemporaneamente impiegato in attività lavorative, la decadenza interviene entro i medesimi termini incrementati di due anni solari.

Lo studente può sospendere la carriera universitaria lasciando aperta la propria posizione accademica per giustificati motivi debitamente documentati, quali maternità, infermità prolungata e gravi problemi personali e familiari tali da arrecare pregiudizio all'attività di studio. Inoltre, la sospensione è consentita per iscrizione a corsi di studio presso Accademie Militari italiane, Università estere, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione.

Lo studente che si avvale della sospensione non può sostenere esami di profitto. L'anno di sospensione non è computato ai fini della progressione della carriera né del calcolo dei termini di decadenza.

Lo studente che non presenti domanda di sospensione della carriera e non paghi le tasse per almeno un anno accademico e che intenda ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di inattività, deve presentare alla Segreteria Generale una richiesta di ripresa degli studi.

Durante il periodo di interruzione non è possibile effettuare alcun atto relativo alla carriera. Gli anni di interruzione sono calcolati ai fini della progressione di carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

#### **Art. 16**

#### **Guida dello Studente ed ordine degli studi**

Entro il 31 maggio di ogni anno viene predisposto dalle competenti strutture didattiche ed approvato dal Rettore, la Guida dello Studente e l'ordine degli studi relativo al successivo anno accademico.

In tali documenti sono indicati i curricula dei singoli corsi con l'elenco delle attività formative previste e i termini di presentazione dei piani di studio individuali. Sono altresì indicate le modalità di accesso ai Corsi di studio, nonché le norme relative alla frequenza degli studenti.

#### **Art. 17**

#### **Servizio di orientamento: finalità ed organizzazione**

L'Università promuove tutte le attività idonee ad agevolare, nei modi e con i mezzi ritenuti opportuni, in particolare favorendo il concerto con altre sedi universitarie ed enti interessati, nonché con il sistema degli istituti d'istruzione secondaria superiore del territorio, l'orientamento agli studi, per una scelta più consapevole e responsabile dei corsi e dei relativi curricula da parte degli studenti, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea.

L'Università promuove, inoltre, con le modalità che ritiene opportune, l'orientamento post laurea.

#### **Art. 18**

#### **Servizio di tutorato: finalità ed organizzazione**

Il servizio di tutorato ha lo scopo:

- a) di integrare l'orientamento e di fornire assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari;
- b) di presentare allo studente le occasioni formative offerte sia dall'Università, sia da enti pubblici e privati convenzionati, sia dai programmi di mobilità nazionale e internazionale;
- c) di curare l'efficacia dei rapporti studenti - docenti;
- d) di orientare culturalmente e professionalmente gli studenti;
- e) di indirizzare ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o situazioni di disagio psicologico.

Oltre che al Servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, la responsabilità delle forme attuative del tutorato compete ai singoli Consigli degli Ambiti di Didattica e di Ricerca, che hanno l'obbligo di elaborare annualmente un piano di tutorato, di attuarlo, monitorarlo e ottimizzarlo progressivamente.

Deve comunque essere garantita la disponibilità di almeno un tutor per ogni 30 o 60 studenti a seconda del gruppo di appartenenza del Corso di studio ai sensi del DM n. 544/07.

Il piano annuale, oltre a coordinare l'impegno dei docenti per l'espletamento del loro obbligo di svolgere attività di tutorato, può altresì prevedere, con carattere di supporto a tali attività, l'impegno di cultori della materia, di neolaureati, nonché di studenti, in rapporto di collaborazione.

## **Art. 19**

### **Crediti formativi universitari**

L'unità di misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio è il credito formativo universitario.

Al credito formativo universitario corrispondono, a norma dell'art. 5, primo comma, del D.M. 270/2004, 25 ore di lavoro dello studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e delle altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, incluse le ore di studio e di impegno individuale.

Il numero delle ore di lavoro corrispondenti al credito formativo universitario può subire variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del 20% in base alle previsioni di eventuali decreti ministeriali.

La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti a ogni tipologia di attività formativa, ivi comprese le attività di formazione professionali (tirocini, stages, laboratori), contemplate dalla Classe corrispondente, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività.

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, dal regolamento didattico dei corsi di studio, nel rispetto delle leggi e dei decreti vigenti e pubblicata nell'Ordine degli studi, e può essere riesaminata annualmente.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento della prova di esame, la cui votazione è quantificata in trentesimi (con eventuale lode) e, nel caso della prova finale, in centodecimi (con eventuale lode).

I Regolamenti dei Corsi di studio possono stabilire altre forme di verifica del profitto, quali la valutazione di elaborati redatti sotto forma di tesi, di ricerche sperimentali svolte dallo studente, o dei risultati di attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dal curriculum degli studi.

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

## **Art. 20**

### **Competenze linguistiche**

Il Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei (art. 7, primo comma, D.M. 270/2004) stabilisce l'obbligatorietà, per qualsiasi tipo di laurea, della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano. Tale conoscenza dovrà essere verificata con riferimento ai livelli richiesti dal singolo Corso di studio.

L'organizzazione dell'offerta didattica dovrà passare attraverso una fase di pianificazione, per ogni Corso di studio e/o per ogni Ambito.

I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione europea possono essere riconosciuti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Università, definite specificatamente competenti dall'Università per ciascuna delle lingue.

**Art. 21**  
**Competenze informatiche**

Le strutture didattiche organizzano l'offerta didattica per le attività formative di carattere informatico e per le corrispondenti verifiche e certificazioni.

I crediti relativi alla conoscenza dell'informatica possono essere riconosciuti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne o esterne all'Università, definite specificatamente competenti dall'Università.

**Art. 22**  
**Corsi di perfezionamento e Master**

L'Università disciplina, con appositi regolamenti interni, le attività per l'aggiornamento culturale e la alta formazione permanente e ricorrente, nonché l'attivazione di corsi di perfezionamento scientifico o aggiornamento professionale e Master di primo e secondo livello, al termine dei quali viene rilasciato il relativo attestato, in conformità alle disposizioni di legge in materia di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.

**Art. 23**  
**Insegnamento a distanza**

I Corsi di studio possono utilizzare sistemi di videoconferenza per forme di insegnamento a distanza per una parte delle attività formative previste dai curricula, nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 24**  
**Valutazione della coerenza tra crediti ed obiettivi formativi**

Le competenti strutture didattiche deliberano circa la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i loro specifici obiettivi formativi, nelle forme previste dall'art. 12, comma 3, del D.M. 270/2004. A tal fine è prevista l'istituzione di una commissione paritetica consultiva.

**Art. 25**  
**Responsabilità e valutazione**

Al fine di garantire la massima responsabilità e trasparenza delle attività svolte all'interno dell'Ateneo, all'inizio di ogni anno accademico, le competenti strutture didattiche verificano l'adeguatezza delle informazioni presenti nel sito internet di Ateneo rispetto all'immediata individuazione della struttura e della persona responsabile di ogni servizio somministrato, dando pronto avviso dell'esito della verifica al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Ogni struttura didattica deve, inoltre, periodicamente sottoporre a verifica l'efficacia e la funzionalità della propria attività. A tale fine è tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.

Le competenti strutture somministrano e raccolgono i questionari contenenti il parere degli studenti su attività e servizi.

I risultati complessivi delle attività svolte dall'Ateneo sono oggetto di periodica analisi da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Alle procedure ivi descritte viene data, attraverso il sito internet di Ateneo, idonea pubblicità per la corretta e adeguata informazione degli utenti.

**Allegato 1**

Ordinamento didattico del Corso di laurea in ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (cl. -17) istituito nell'a.a. 2009/2010 ad esaurimento.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLTEGACI172007.pdf>

**Allegato 2**

Ordinamento didattico del Corso di laurea in ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (L-18) istituito nell'a.a. 2010/2011 ad esaurimento.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLTEGAL182010.pdf>

**Allegato 3**

Ordinamento didattico del Corso di laurea in ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (L-18) istituito nell'a.a. 2011/2012.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLTEGAL182011.pdf>

**Allegato 4**

Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in ECONOMIA E DIRITTO (LM-56) istituito nell'a.a. 2010/2011 ad esaurimento.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLMEDLM562010.pdf>

**Allegato 5**

Ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale in ECONOMIA MANAGEMENT E FINANZA (LM-56) istituito nell'a.a. 2011/2012.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLMEMFLM562011.pdf>

**Allegato 6**

Ordinamento didattico del Corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (cl. 34) istituito nell'a.a. 2009/2010 ad esaurimento.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLTSTPcl342005.pdf>

**Allegato 7**

Ordinamento didattico del Corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24) istituito nell'a.a. 2010/2011.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLTSTPL242010.pdf>

**Allegato 8**

Ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale in PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÁ (LM-51) istituito nell'a.a. 2010/2011 ad esaurimento.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLMPCCLM512010.pdf>

**Allegato 9**

Ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale in PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (LM-51) istituito nell'a.a. 2010/2011 ad esaurimento.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLMPLOLM512010.pdf>



**Allegato 10**

Ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale in PSICOLOGIA (LM-51) istituito nell'a.a. 2011/2012.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLMPLM512011.pdf>

**Allegato 11**

Ordinamento didattico del Corso di laurea in SCIENZE STORICHE (cl. 38) istituito nell'a.a. 2009/2010

ad esaurimento.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADSScL382005.pdf>

**Allegato 12**

Ordinamento didattico del Corso di laurea in SCIENZE STORICHE (L-42) istituito nell'a.a. 2010/2011

ad esaurimento.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADSSL422010.pdf>

**Allegato 13**

Ordinamento didattico del Corso di laurea in STORIA E FILOSOFIA (L-42) istituito nell'a.a. 2011/2012.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADSeFL422011.pdf>

**Allegato 14**

Ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale in STORIA DELLA CIVILTÁ CRISTIANA (LM-

84) istituito nell'a.a. 2010/2011 ad esaurimento.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLMSdCCLM842010.pdf>

**Allegato 15**

Ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale in STORIA DELLA CIVILTÁ CRISTIANA (LM-

84) istituito nell'a.a. 2011/2012.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLMSdCCLM842011.pdf>

**Allegato 16**

Ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA (LMG/01),

istituito nell'a.a. 2007/2008 a esaurimento.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLMG012007.pdf>

**Allegato 17**

Ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA (LMG/01),

istituito nell'a.a. 2010/2011.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADLMG012010.pdf>

**Allegato 18**

Ordinamento didattico del Corso di laurea in STORIA E FILOSOFIA (L-42) istituito nell'a.a. 2012/2013.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADSF2012.pdf>

**Allegato 19**

Ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale in STORIA DELLA CIVILTÁ CRISTIANA (LM-

84) istituito nell'a.a. 2012/2013.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RADSCC2012.pdf>

**Allegato 20**

Ordinamento didattico del Corso di laurea in ECONOMIA, MANAGEMENT E FINANZA LM-56; istituito nell'a.a. 2013/2014.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RAD-LM-EMAF-2013.pdf>

**Allegato 21**

Ordinamento didattico del Corso di laurea Magistrale in STORIA DELLA CIVILTÁ CRISTIANA (LM-84) istituito nell'a.a. 2013/2014.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RAD-LM-SCC-2013.pdf>

**Allegato 22**

Ordinamento didattico del Corso di Laurea in FILOSOFIA (L-5), istituito nell'a.a. 2013/2014.

**Allegato 23**

Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale PSICOLOGIA (LM-51), istituito nell'a.a. 2013/2014.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RAD-LM-P-2013.pdf>

**Allegato 24**

Ordinamento didattico del Corso di Laurea in ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (L-18), istituito nell'a.a. 2013/2014.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RAD-L-EGEA-2013.pdf>

**Allegato 26**

Ordinamento didattico del Corso di Laurea in ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE (L-18), istituito nell'a.a. 2013/2014.

<http://www.universitauropeadiroma.it/images/stories/areaccademica/rad/RAD-L-EGIT-2013.pdf>